



## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

**VISTO** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione e il regime dei depositi fiscali, la circolazione e le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;

**VISTE** le istanze con le quali la International Tobacco Agency S.r.l., in data 17 luglio 2019, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Davidoff"; la Manifatture Sigaro Toscano S.p.a., in data 23 e 29 luglio 2019, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Toscanello Barrique", "Toscano Puccini" e "Verticale di Kentucky"; la Moderno Opificio del Sigaro Italiano S.r.l., in data 26 luglio 2019, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Ambasciator Italice"; la Cigars & Tobacco Italy S.r.l., in data 1° agosto 2019, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Furia", "AJ Fernandez" e "DH Boutique"; il Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa, in data 5 agosto 2019, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigari "Antico Sigaro Nostrano del Brenta";

**CONSIDERATO** che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette –, allegata

alla determinazione direttoriale del 15 gennaio 2019, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 16 gennaio 2019, alla tabella B) – sigari –, alla tabella C) – sigaretti – e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in data 31 dicembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 302, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1076, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, in applicazione delle modifiche apportate al comma 3, lettera a), e al comma 5 lettere a), b), c), dell'art. 39 octies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e alle aliquote indicate alle lettere b) e c) dell'Allegato I, del citato Testo Unico alla voce « Tabacchi Lavorati », disposte rispettivamente dall'articolo 1, commi 1074 e 1075 della legge richiamata, ha rideterminato, esclusivamente a tali fini, *la tabella A « sigarette » allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B « sigari » allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C « sigaretti » e D « tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette », allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sostituendole con le tabelle A, B, C e D allegata alla citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;*

**VISTO** l'articolo 1, commi 1077 e 1078, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che richiama il potere direttoriale di rideterminare *le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, per le esigenze evidenziate nella medesima norma;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con determinazione del Direttore dell'Agenzia del 15 gennaio 2019 è già stata modificata la tabella A) sigarette;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con determinazione del Direttore dell'Agenzia del 23 luglio 2019 è già stata modificata la tabella B) sigari;

**CONSIDERATO** che la International Tobacco Agency S.r.l. per l'iscrizione in tariffa di un prodotto, ha indicato un prezzo che non è inserito nella relativa tabella di ripartizione;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 39-quinquies, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, occorre modificare la tabella B – sigari - allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive integrazioni;

**CONSIDERATO** che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori, ai sensi dell'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla relativa tabella, di seguito specificata;

### **ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

#### **ARTICOLO 1**

La tabella B – sigari – come modificata, da ultimo, dalla determinazione direttoriale del 23 luglio 2019, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata con il prezzo di 4.666,67 euro/chilogrammo convenzionale.

Per l'effetto, la ripartizione, di cui alla tabella B - sigari - allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, è integrata come segue:

#### **TABELLA B - SIGARI**

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
2.285,14	466,67	841,53	1.073,33	4.666,67

#### **ARTICOLO 2**

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla relativa tabella di ripartizione, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

<b>TABELLA B) - SIGARI</b>			
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Euro/Kg convenzionale</b>	<b>Euro/confezione</b>
AJ FERNANDEZ 5 TORO CIGARS	da 5 pezzi	2.120,00	53,00
AMBASCIATOR ITALICO SUPERIORE PIRAMIDE 2 SIGARI	da 2 pezzi	1.000,00	10,00
AMBASCIATOR ITALICO TORPEDO	da 3 pezzi	3.000,00	45,00
ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763 MILLENOVECENTOTRENTANOVE	da 16 pezzi	1.500,00	120,00
DAVIDOFF FIGURADO SELECTION 6	da 6 pezzi	4.666,67	140,00
DAVIDOFF PREMIUM SELECTION 9	da 9 pezzi	4.000,00	180,00
DAVIDOFF ROBUSTO SELECTION 5	da 5 pezzi	3.900,00	97,50
DH BOUTIQUE CIGARS 5 ROBUSTO	da 5 pezzi	1.960,00	49,00
FURIA SAMPLER	da 3 pezzi	2.800,00	42,00
TOSCANELLO BARRIQUE	da 5 pezzi	188,00	4,70
TOSCANO PUCCINI	da 5 pezzi	300,00	7,50
VERTICALE DI KENTUCKY TOSCANELLO XXL	da 15 pezzi	240,00	18,00

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

*Roma, 29 agosto 2019*

**Benedetto Mineo**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)